

Dodicesima parte

I conti del Tirolo e la Comunità di Fiemme

Documento n° 25

**Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo,
ordina a Nicolò della Torre¹, suo capitano in Fiemme,
di rispettare i privilegi della Comunità.
Merano, [giovedì santo] 21 marzo 1353**

Originale in AMCF, capsula C, 4².

Merano, 21 marzo 1357: Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo, ordina a Nicolò della Torre, suo capitano in Fiemme, di rispettare i privilegi della Comunità.

Traduzione non letterale

Ludovico, per grazia di Dio marchese di Brandeburgo e Lusazia, conte palatino del Reno, duca di Baviera e Carinzia, conte di Tirolo e Gorizia, nonché avvocato delle Chiese di Trento, Bressanone ed Aquileia, ogni sua grazia ed ogni bene a Nicolò della Torre in Bolzano³, capitano della valle di Fiemme, ed ai suoi vicari e sostituti, nonché ai futuri capitani nominati per quella valle e loro sostituti.

Desiderando in questi tempi che le nostre lettere ed i nostri privilegi abbiano reale efficacia e volendo mantenerli nella loro forza e validità, ordiniamo seriamente a voi tutti, onde ottenere la nostra grazia, che consentiate a tutti e singoli i nobili e non nobili, villani e contadini, ricchi e poveri della valle di Fiemme di godere e di usufruire, in forza dei nostri privilegi e delle nostre lettere, dei diritti e delle antiche consuetudini: elezione dello scario, convocazione dei giurati, detenzione dei prigionieri e tutte e ciascuna le altre usanze in qualche modo nominate, così come si riconosce che è stato giustamente osservato in questa valle dagli antichi tempi; e che non molestate gli abitanti, né trattiate qualcuno di loro in modo ingiurioso, né li offendiate in qualche modo, se vorrete evitare la nostra indignazione.

Vogliamo infatti che gli abitanti e gli uomini della valle di Fiemme, fintanto che rimarranno nella nostra grazia come gli altri nostri fedeli sudditi, siano mantenuti come in precedenza e in ogni modo siano confermati nei loro diritti, privilegi, libertà, lodevoli consuetudini e proprietà, secondo quanto osservato in antico e secondo il tenore delle nostre lettere, così che in questo si abbia giustamente cura dei nostri diritti.

Dato in Merano nell'anno del Signore 1353, il 22 marzo [sigillo pendente].

- ¹ Per questo funzionario del conte riprendo la denominazione usata in *Magnifica Comunità di Fiemme. Inventario dell'archivio (1234-1945)*, a cura di Marcello Bonazza e Rodolfo Taiani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nuove Grafiche Artigianelli, 1999, p. 32, n° 4.
- ² Edito in "Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nova Print, 2002", pp. 359-360.
- ³ Si tratta della nobile famiglia bolzanina *de Turi* (vedi Marco Bettotti, *La nobiltà trentina nel medioevo (metà XII - metà XV secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 109 e p. 111). Però in Gian Maria Varanini, *Il principato vescovile di Trento nel Trecento: lineamenti di storia politico-istituzionale*, in "Storia del Trentino, Istituto Trentino di Cultura, III *L'età medievale*", Bologna 2004, p.365, è chiamato "Nicolò Thurn di Bolzano".

Commento

La lettera deve essere stata sollecitata dalla Comunità stessa per via di qualche contrasto avuto col capitano tirolese in Fiemme. Il conte del Tirolo non fa altro che ribadire le sue chiare volontà espresse nel privilegio del 1347 (documento del mese di febbraio 2018), confermando i diritti, le libertà, gli usi e le consuetudini della valle.

Significativo che si nomini espressamente l'elezione dello scario (sottintendendo la complessa procedura per la sua libera elezione senza intromissioni da parte del potere politico), la convocazione dei giurati (ribadendo la loro presenza nei procedimenti civili e penali già sancita nel *patti gebardini* del 1111) e il diritto di incarcerare i prigionieri (nelle prigioni della Comunità stessa, situate allora in piazza a Cavalese).

Trascrizione

Ludwicus, Dei gratia marchio Brandenburgi et Lusacie, comes palatinus Reni, Bavarie et Carinthie dux, comes Tirolis et Goricie necnon Ecclesiarum aquilegiensis, tridentine et brixinensis advocatus, Nicollo de Turri in Pozano, capitaneo vallis Flemarum, suisque vicariis et substitutis necnon capitaneis futuris ibidem constituendis et eorum vices in futurum gerentibus, gratiam suam et omne bonum.

Efficaciam et vigorem literarum et privilegiorum nostrorum persequi affectantes nostris temporibus, volentes ea in suo vigore et robore permanere, vobis omnibus et singulis mandantes, iniungimus seriose nostre gratie sub optentu, quatenus universos et singulos nobiles et ignobiles, villanos et rusticos, divites et pauperes vallis predictae, vigore privilegiorum et literarum nostrarum, iurium et antiquarum consuetudinum in eligendo et recipiendo scarios, requisicione iuratorum, detencione captivorum ac omnium et quarumlibet aliarum parcium qualitercumque nominatarum, prout ex antiquo racionabiliter id in dicta valle hactenus dinoscitur observatum, frui et gaudere faciatis; ipsos necque aliquem ipsorum in aliquo iniuriose nullatenus molestantes necque aliquid pergravantes, prout nostram indignacionem volueritis evitare.

Volumus enim dicte vallis Flemarum inquilinos et homines quoslibet, quamdiu in nostra gratia perseveraverint, prout ceteros nostros fideles, in suis iuribus, graciis, libertatibus, laudabilibus consuetudinibus et commoditatibus, iuxta ex antiquo observatas consuetudines et tenorem literarum nostrarum, preservari in antea et omnimode confirmari ita sane quod nostris iuribus in hiis racionabiliter caveatur.

Datum anno Domini millesimo tricesimo quinquagesimo tercio in Merano, XXI die mensis marcii. [S. P]